

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. dr. Giovanna Guarino | Presidente rel. |
| 2. dr. Stefania Basso | Consigliere |
| 3. dr. Gabriella Gentile | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18 settembre 2020 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1176/2013 r. g. sez. lav., vertente

TRA

POZIELLO SANTA, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Paolo Pianese, presso il cui studio elett.te domicilia in Giugliano in Campania, corso Campano n. 139.

appellante

E

COMUNE di GIUGLIANO in CAMPANIA, in persona del Sindaco p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Caporaso, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, via Cervantes n.55/27.

appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con ricorso depositato in data 22/6/2010, Poziello Santa adì il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere stata impiegata dal Comune di Giugliano nel periodo da luglio 2000 a gennaio 2005 e per le ore indicate nel prospetto allegato in attività di lavoro socialmente utile per un monte orario superiore alle 20 ore

settimanali ; che per l'attività lavorativa svolta nelle suindicate ore la ricorrente si era vista corrispondere dal Comune di Giugliano un importo mensile inferiore a quello stabilito per il medesimo livello di inquadramento dai CCNL Enti Locali 1999 e del 2004 , e ciò in violazione di quanto disposto dall'art.8 Dlgs n. 468/1997.

La ricorrente evidenziò che, qualora l'amministrazione convenuta avesse applicato la norma di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 468/97, per effetto della quale l'impiego in orario settimanale eccedente le 20 ore doveva essere retribuito con l'importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore, ella avrebbe beneficiato di una paga oraria lorda superiore a quella percepita nelle misure specificamente indicate in ricorso .

Sulla base di tali premesse la ricorrente chiese la condanna del Comune di Giugliano al pagamento delle conseguenti differenze retributive relative al periodo suindicato, pari ad euro 3.112,69 calcolando l'equiparazione con un dipendente di categoria B1, oltre accessori di legge e spese di lite.

Il Comune di Giugliano, nel costituirsi in giudizio, eccepì la prescrizione del credito invocato ai sensi degli artt. 129 RD n. 1827 del 1935 e 2948 c.c e contestò, nel merito, la fondatezza della domanda, di cui chiese il rigetto, con vittoria di spese.

Con sentenza n. 25974 del 19/10/2012 il giudice adito rigettò la domanda ritenendo la norma invocata dalla ricorrente (art. 8, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 468/97) non più applicabile alla fattispecie, la quale era, invece, disciplinata, "ratione temporis", dalla nuova normativa di cui al D. Lgs. 28 febbraio 2000 n. 81 e compensò tra le parti le spese di lite.

Con ricorso depositato il 14/3/2013 la soccombente ha proposto appello avverso tale sentenza e ne ha chiesto la riforma, insistendo per la condanna del Comune di Giugliano



al pagamento della somma richiesta nel ricorso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Il Comune di Giugliano si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, reiterando l'eccezione di prescrizione proposta in primo grado.

La Corte, dopo aver inutilmente chiesto a parte appellante il deposito di conteggi, ha disposto ctu contabile.

All'esito del deposito della ctu, all'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel chiedere la riforma della sentenza gravata l'appellante sostiene che non è condivisibile l'assunto secondo cui l'art. 4 del d. lgs. n. 81/00, contemplante la facoltà per gli organi degli enti locali utilizzatori dei lavori socialmente utili di stabilire il ricorso alle ore di lavoro in aggiunta a quelle previste per legge e di determinare il "quantum" del relativo corrispettivo, avrebbe tacitamente abrogato la norma dell'art. 8, commi 2° e 3°, del d. lgs. n. 468/97 che prevede, invece, un preciso meccanismo di aggancio di tale corrispettivo alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi.

A sostegno della propria tesi l'appellante richiama l'attenzione sulla circostanza che tra le norme del d. lgs n. 468/97 abrogate dal nuovo d. lgs. n. 81/00, in quanto con esso incompatibili, non figura affatto quella di cui al citato art. 8, per cui, se da un lato è vero che le nuove disposizioni normative rideterminano l'importo dell'assegno in lire 850.000 e fissano la durata massima della prestazione lavorativa (periodo di sei mesi rinnovabile per un ulteriore semestre), d'altro canto è anche logico ritenere che siano state lasciate invariate le precedenti disposizioni in materia di retribuzione del plus orario, proprio perché non espressamente abrogate dal più recente decreto legislativo n. 81 del 2000.



Né potrebbe sostenersi, a parere dell'appellante, l'avvenuta implicita abrogazione dell'art. 8 del d. lgs n. 468/97 per effetto dell'entrata in vigore del successivo d. lgs n. 81/2000, il cui art. 10, comma 3, prevede, in linea generale, la conferma delle disposizioni del precedente decreto legislativo solo ove compatibili con le nuove statuizioni; orbene, secondo parte appellante, la precedente disposizione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 48/97 deve considerarsi compatibile con quella più recente di cui all'art. 5, comma 1, lett. g) del d. lgs. n. 81/2000 che si limita ad individuare le attività deliberative di tipo operativo-funzionale per lo svolgimento delle attività relative ai lavori socialmente utili.

L'appello è fondato e deve pertanto trovare accoglimento .

Osserva il Collegio che sulla questione oggetto di giudizio si è pronunciata la Suprema Corte ritenendo che non vi sia stata alcuna implicita abrogazione dell'art. 8 del d. lgs n. 468/97 per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs n. 81/2000 (cfr. Cass. sez.lav. 3 maggio 2012 n. 6670).

La Corte ha innanzitutto rilevato: 1) che l'art.10 del Dlgs n. 81/2000 -che pur reca l'abrogazione di varie disposizioni del Dlgs n. 468/97- non ricomprende tra queste l'art.8 citato, 2)che, come previsto dall'art.2 c.1°, la legge n.81/2000 riguarda solo i soggetti già impegnati in progetti di lavori socialmente utili, 3) che l'art.4 della legge n. 81/2000 riguarda solo i soggetti previsti dall'art.8 comma 3, e cioè coloro che non godevano di alcuna prestazione previdenziale e percepivano le 800.000 lire a carico dell'Inps, ma che l'istituto degli LSU continua ad operare anche per i soggetti previsti dall'art.8 comma 2, e cioè per coloro che ricevevano un trattamento previdenziale (indennità mobilità, trattamento di cassa integrazione) come remunerazione del lavoro prestato presso il soggetto utilizzatore .

A parere della Suprema Corte, quindi, l'art.4 citato si è limitato ad aggiornare in £ 850.000 la somma mensile originaria di £ 800.000, ma, all'art.5, è stata espressamente confermata la regola che se si lavora un numero di ore maggiore rispetto a quelle



remunerate con la prestazione previdenziale o con le £ 850.000, le ore eccedenti debbano essere compensate con onere a carico dell'utilizzatore .

La Corte ha ritenuto che *“Sarebbe peraltro incongruo lasciare all'arbitrio dell'utilizzatore il trattamento economico per queste ore , soprattutto considerato che il dlgs n.81/20000 riguarda i lavoratori che erano già stati impegnati in LSU “* e che pur essendo prevista una delibera dell'ente utilizzatore in ordine al compenso da erogare per le ore eccedenti, la necessità della delibera non possa considerarsi incompatibile con la sua predeterminazione secondo la legge precedente.

La Corte ha quindi concluso sostenendo che, anche dopo l'entrata in vigore della l.n.81/2000, il soggetto utilizzatore debba remunerare le ore eccedenti le venti settimanali mediante un importo integrativo, non liberamente, determinato, ma corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe.

Il Collegio ritiene di adeguarsi all'orientamento espresso dalla Suprema Corte.

Nel caso di specie è incontestato che il Comune di Giugliano abbia corrisposto gli importi allegati nel ricorso introduttivo del giudizio non parametrati al CCNL invocato da parte appellante. Inoltre la Poziello ha prodotto un attestato rilasciato dal Comune di Giugliano in Campania in data 19 marzo 2010 (doc.2 prod. appellante), da cui risultano le ore di effettiva presenza in servizio, e cioè quelle in cui ha prestato la sua attività come lavoratore socialmente utile ai sensi dell'art. 8, comma 6° d.lgs. n. 468/1997, il quale dispone che *“l'importo integrativo di cui al commi 2 e 3 è a carico del soggetto utilizzatore ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza”*.

Deve tuttavia ritenersi parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale ritualmente proposta dal Comune in primo grado e reiterata in questa sede, ai sensi dell'art.2948 n.4 c.c, trattandosi anche per gli importi integrativi oggetto di giudizio di somme da corrispondere periodicamente. Va considerato quale primo atto interruttivo



della prescrizione la richiesta di tentativo di conciliazione inviata dal procuratore di parte appellante e ricevuta dal Comune in data 6 dicembre 2007, per cui devono ritenersi prescritti gli importi rivendicati da luglio 2000 al 5/12/2002.

Pertanto la Corte ha disposto ctu contabile per accertare, in applicazione ratione temporis del CCNL per i dipendenti delle Regioni ed Enti Locali , sulla base dell'inquadramento nel livello B1, gli importi spettanti a Poziello Santa relativamente al periodo dal 6/12/2002 al gennaio 2005, **considerando solo paga base e IIS**, per le ore di effettivo impiego come LSU risultanti dal prospetto rilasciato dal Comune di Giugliano in Campania in data 19 marzo 2010 (doc.2 prod. appellante), previa detrazione delle somme corrisposte alla Poziello dal Comune nel suindicato periodo a titolo di compenso per il plusorario.

L'ausiliare ha redatto un elaborato approfondito , corretto e pienamente aderente ai quesiti posti, all'esito del quale ha accertato che l'importo spettante a Poziello Santa, detratte le somme già corrisposte a tale titolo, ammonta ad euro 2.820,76 . Tale elaborato, cui le parti non hanno rivolto alcuna censura, viene pienamente condiviso dalla Corte.

Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, va accolta la domanda proposta ed il Comune di Giugliano in Campania va condannato al pagamento, in favore di Poziello Santa, della somma di euro 2.820,76 , a titolo di differenze retributive per le ore lavorative prestate come LSU nel periodo dal 6/12/2002 al gennaio 2005. Su tale importo vanno liquidati gli accessori di legge, e precisamente i soli interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art.22 c.36 legge n.724/1994, norma dichiarata incostituzionale (cfr. Corte Cost. n. 459 del 2000) per i soli crediti retributivi dei dipendenti privati e pienamente applicabile ai crediti retributivi dei dipendenti pubblici.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione. Le spese di ctu sono liquidate, come da separato decreto, a carico del Comune soccombente.



P. Q. M.

La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Giugliano in Campania al pagamento, in favore di Poziello Santa, della somma di euro 2.820,76 , a titolo di differenze retributive per le ore lavorative prestate come LSU nel periodo dal 6/12/2002 al gennaio 2005, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo; 2) condanna, inoltre, il Comune al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 1.685,00 e per il secondo grado in € 2.775,00, oltre su tali importi IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Paolo Pianese antistatario.

Così deciso in Napoli il giorno 18 settembre 2020

Il Presidente est.

Firmato Da: GUARINO GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d26cd25058b6fb19409e63239207dfe
Firmato Da: PASTORE PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 792d662a842aeb5300798ba0f83662de
Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a18f99a0ac42



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Copia conforme all'originale della **sentenza** n. **2614/2020** pubblicata in data 24 settembre 2020 rilasciata in forma esecutiva a favore dell'Avv. Francesco Paolo Pianese, quale procuratore della Sig.ra Santa Poziello , con le modalità previste dall'art. 23 comma 9-*bis* del D.L. n. 137/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 176/2020.

Napoli, 16 febbraio 2021



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli, 16 febbraio 2021

IL CANCELLIERE

(firmato digitalmente da Carmen Cucciniello)



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 16bis, comma 9bis, e art. 16 undecies, comma 1, del DL 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con Legge 221/2012) si attesta che la copia del titolo esecutivo stampato ed unito in unico documento mediante timbratura di giunzione per complessive 8 (otto) pagine, identificate con GUID:b1ed44e5-0feb-4fc0-9d78-4c99c2d0f496, è conforme all'originale del titolo rilasciato per la prima volta in forma esecutiva con modalità telematiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 9bis del DL 137/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L 176/2020 e contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento n. 1176/2013 R.G. Corte d'Appello di Napoli dal quale è stato estratto.

La presente copia è la sola copia spedita in forma esecutiva che si intende azionare ex art. 476 comma 1 cpc.

GIUGLIANO IN CAMPANIA, 22 aprile 2021 (IUG:KH-3D7FC0)

Avv. PIANESE FRANCESCO PAOLO